

**Rossella RICCA**  
*Magistrato*

COMPENDIO di  
**DIRITTO**  
**COSTITUZIONALE**

**XIV Edizione**  
**2025**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

- **per naturalizzazione** (art. 9):
  - con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, quando ricorrano determinate circostanze elencate all'art. 9 (esempio: lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

#### ► LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

---

##### IL PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA.

La l. 91/1992 prevede che a seguito della sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza, lo straniero deve eseguire alcuni adempimenti formali e sostanziali, tra cui il conseguimento di un certificato di conoscenza della lingua italiana (il cui livello varia a seconda dei casi) e lo svolgimento un giuramento di fedeltà alla Costituzione.

La *ratio* della disciplina è quella di accertare che il livello di integrazione dello straniero sia conforme al conseguimento della cittadinanza, ma recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema, avendo riguardo di quegli stranieri che sono impossibilitati ad adempiere a tali formalità.

Con **sentenza n. 258 del 2017**, la Corte ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 della legge, nella parte in cui non esenta dal giuramento le persone che non sono in grado di renderlo a causa di una grave e accertata condizione di disabilità. La **sentenza n. 25 del 2025**, invece, ha dichiarato illegittimo l'art. 9 della stessa legge «*nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica*».

In entrambi i casi, è stata ravvisata un'incompatibilità con l'art. 2 cost. che riconosce i diritti fondamentali dell'individuo, e con l'art. 3 cost., che sancendo il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, vieta al legislatore di trattare in modo analogo situazioni diverse (nei casi di specie, si contestava l'applicazione ai disabili della medesima disciplina prevista per coloro che non soffrono di tali patologie).

Il **Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947** e quello di **Osimo del 10 novembre 1975** riconoscono inoltre la cittadinanza italiana ai cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava.

#### ■ D) Preclusione, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana.

La **legge n. 91/1992** prevede inoltre i casi in cui l'acquisto della cittadinanza può essere **precluso** e quelli in cui la cittadinanza può essere **perduta** o ad essa si può **rinunciare**:

- **precludono** l'acquisto della cittadinanza le condanne per determinati delitti particolarmente gravi o offensivi di beni giuridici riconducibili allo Stato (la norma fa riferimento al libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del Codice penale);
- si determina invece la **perdita della cittadinanza** quando:
  - a. il cittadino, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,

### ■ C) Autonomia amministrativa.

**Prima della riforma del Titolo V**, in forza del cd. **principio di parallelismo delle funzioni**, le Regioni, nelle materie affidate alla loro competenza legislativa, disponevano di corrispondenti funzioni amministrative.

Le funzioni amministrative rientranti nelle materie di interesse esclusivamente locale potevano, tuttavia, essere attribuite dalle leggi statali alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali secondo un modello di **decentramento delle funzioni amministrative** (art. 118, co. 1, Cost.). Questa disciplina costituzionale cominciò ad avere attuazione solo nel corso degli **anni '70**, quando le funzioni amministrative dello Stato iniziarono ad essere concretamente **trasferite alle Regioni**.

Già prima della riforma del 2001, negli anni '90 le cc.dd. **leggi Bassanini** ribaltarono le prospettive tradizionali, fissando il principio per cui **tutte le funzioni amministrative dovevano considerarsi spettanti alle Regioni e agli enti locali**, salvo quelle **espressamente riservate allo Stato** in considerazione della maggiore attitudine di quest'ultimo al loro espletamento.

Con la **riforma del 2001** risulta definitivamente **superato il principio del parallelismo**, in forza della **nuova formulazione dell'art. 118 Cost.**

La *ratio* che ha guidato la riforma – peraltro anticipata, sotto questo profilo, dalla riforma Bassanini del 1997 – è stata quella di allocare l'esercizio delle funzioni amministrative **al livello di governo più vicino a coloro che ne saranno destinatari**.

Nei modelli ispirati a criteri di decentramento, come quello sposato dal nuovo art. 118 Cost., le funzioni amministrative devono dunque essere allocate:

- al livello istituzionale più decentrato possibile, a condizione che ciò sia compatibile con l'esigenza di assicurare l'efficienza e l'effettività dell'azione dei pubblici poteri (cd. principio di **sussidiarietà verticale**). A tale principio si accompagna quello della cd. **sussidiarietà orizzontale**, rivolto a favorire, a tutti i livelli, l'avvicinamento del cittadino all'amministrazione attraverso *"l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"* (art. 118, co. 4, Cost.);
- considerando le diverse caratteristiche (strutturali, demografiche, territoriali, ecc.) degli enti (principio di **differenziazione**);
- tenendo conto dell'idoneità organizzativa delle amministrazioni a garantire l'esercizio delle funzioni, se del caso anche in forma associata con altri enti (principio di **adeguatezza**).

### ■ D) L'autonomia differenziata.

Si è visto in precedenza (par. 1) che nel nostro Paese le Regioni si sono sempre distinte in **Regioni a statuto ordinario** e **Regioni ad autonomia speciale**.

A seguito della riforma del 2001, tuttavia, l'art. 116, comma 3, Cost, prevede una forma di "regionalismo differenziato" o "asimmetrico" cui possono accedere unicamente le Regioni a statuto ordinario. Si tratta di una forma di autonomia alternativa a quella speciale, che non richiede una legge costituzionale, bensì un **procedimento rinforzato** per l'attribuzione di ulteriori competenze in specifiche materie, vale a dire:

- le materie demandate alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
- alcune materie di competenza esclusiva statale, come per esempio l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), nel rispetto dei principi sull'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 Cost..

La norma costituzionale prevede che l'attribuzione di tale autonomia differenziata avvenga su **iniziativa della Regione interessata**, sentiti gli enti locali, con una legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta delle Camere, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione. La legge non si limita ad approvare l'intesa, ma disciplina anche i limiti alla potestà legislativa regionale nelle materie delegate.

Alcune difficoltà riscontrate in passato in ordine a talune iniziative regionali hanno fatto prevalere l'idea che fosse necessario promulgare una **legge-quadro** per definire le modalità di attuazione della disciplina in esame.

A tal proposito, è stata promulgata la **l. 26 giugno 2024, n. 86**, che definisce i **principi generali** per l'attribuzione, la modifica e la revoca delle ulteriori forme di autonomia, nonché le modalità procedurali per l'approvazione delle intese tra Stato e Regioni.

Tra le finalità della legge spiccano:

- il rispetto dell'unità nazionale;
- la rimozione delle disparità nell'accesso ai servizi essenziali;
- il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, coesione, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118 Cost.) e del principio solidaristico (artt. 2 e 5 Cost.).

La legge, all'art. 2, disciplina dettagliatamente il procedimento di approvazione delle **intese**, che inizia con l'iniziativa della Regione, sentiti gli enti locali, e prosegue con un negoziato tra la Regione e il Governo. Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Governo, trasmesso alla Conferenza Unificata per il parere e successivamente alle Camere per l'esame e l'espressione di atti di indirizzo. Sulla base di tali pareri e indirizzi, viene predisposto lo schema di intesa definitivo, approvato dalla Regione e deliberato dal Governo, che presenta poi un disegno di legge di approvazione dell'intesa al Parlamento (la c.d. **legge rinforzata**). La durata dell'intesa non può superare i dieci anni, con possibilità di rinnovo.

In ogni caso, la concessione dell'autonomia differenziata in materie riferibili ai diritti civili e sociali è subordinata alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (**LEP**), che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), Cost., nonché nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 119 Cost.. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria per le prestazioni in esame e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale.

La legge prevede anche la modifica e la revoca dell'intesa (art. 6), seguendo una procedura analoga a quella per la sua approvazione. La revoca può avvenire su iniziativa dello Stato o della Regione, con legge approvata a maggioranza assoluta, e può essere disposta dallo Stato in caso di mancata osservanza, imputabile alla Re-